

Milleproroghe e banche modifica dei termini di prescrizione – Ultime novità

Inviato da Federico Lippi
martedì 22 febbraio 2011

In merito alla modifica dei termini di prescrizione inserita nel decreto milleproroghe in deroga al dettato della Corte di Cassazione a SU, che con la sentenza n. 24418 del 2.12.10 aveva sancito il diritto dei correntisti a farsi restituire tutte le somme addebitate illegittimamente dalle banche sui conti correnti grazie alla pratica scorretta della capitalizzazione degli interessi, il nostro Vicepresidente Avvocato Antonio Tanza precisa come il diritto vanifichi simile tentativo di aggirare il dettato della Cassazione:

"L'azione promossa dal correntista verso la banca, per far valere la nullità della clausola (ad es. quella anatocistica) è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 c.c.- Nulla può, dunque, in tal caso la norma sulla prescrizione. L'azione proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca, ai fini di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito. La domanda di ripetizione dell'indebito (indebito in quanto derivante da un negozio nullo) ha un presupposto imprescindibile: il pagamento. (se non si paga non si potrà certo ripetere ciò che non si è mai pagato). Il pagamento avviene solo con l'appostazione finale del saldo finale (si legga con la dovuta attenzione la Cass. SU 24418 del 2010: quindi solo con la chiusura del conto decorre il termine decennale per intraprendere l'azione di ripetizione dell'indebito."

In questo sito , come tecnico bancario, nel lontano 2007 affrontavo l'annoso problema della prescrizione decennale, e, con soddisfazione,debbo dire che quanto sostenuto ci ha permesso di vincere non poche cause, senza appello, visto che i Giudici sono risultati assai recettivi alle argomentazioni portate, basate fundamentalmente sull'articolo 12 (interpretazione della legge) delle Disposizioni sulla Legge in generale, approvate preliminarmente al C.C. con RD 16. 3 .1942 n. 262.

<http://www.federicolippi.it/content/view/137/30/>